

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATI RIUNITI (Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e III) .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI) .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	14
GIUSTIZIA (II) .....	»	15
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	23
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	24
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	40
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	41
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI .....	»	42

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE . . . . .	<i>Pag.</i>	43
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	45

## COMITATI RIUNITI

### Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	3
Profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione: Audizione del prof. Fabio Cintioli, ordinario di diritto amministrativo dell'Università degli studi internazionali di Roma ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	3

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 9 gennaio 2024. – Presidenza del presidente del Comitato per la legislazione del Senato Domenico MATERA.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Domenico MATERA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* del Senato.

**Profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione: Audizione del prof. Fabio Cintioli, ordinario di diritto amministrativo dell'Università degli studi internazionali di Roma.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Domenico MATERA, *presidente*, riassume preliminarmente le finalità dell'indagine conoscitiva congiunta e invita a intervenire il presidente Bruno TABACCI.

Bruno TABACCI, *presidente*, rivolge quindi un breve indirizzo di saluto.

Dopo aver risposto ad un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Antonio BALDELLI (FDI), Domenico MATERA, *presidente*, introduce l'audizione del professor Cintioli.

Il professor Fabio CINTIOLI svolge una relazione sui temi oggetto della indagine conoscitiva.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice Giusy VERSACE (Misto-Az-RE) e i deputati Alfonso COLUCCI (M5S), Valentina BARZOTTI (M5S) e Silvio LAI (PD-IDP), ai quali replica il professor Fabio CINTIOLI.

Domenico MATERA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori dei Comitati e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 14.40.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1620 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, di Salvatore Curreri, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Enna «Kore» (in videoconferenza); Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi del Salento; Stefano Manservigi, professore presso la <i>EUI School of Transnational Governance and at Sciences-Po/Paris School for International Affairs</i> (in videoconferenza); Michela Mercuri, professoressa di cultura, storia e società dei paesi musulmani presso l'Università di Padova (in videoconferenza); Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l'Università Milano Bicocca (in videoconferenza); Lea Ypi, <i>professor in Political Theory in the Government Department</i> presso la <i>London school of economics</i> (in videoconferenza) .....	5
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1620 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, di rappresentanti di <i>Mediterranea Saving Humans</i> e del Tavolo asilo e immigrazione .....	5
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1620 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, di rappresentanti di <i>Amnesty International</i> .....	5
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1620 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, di Chiara Cardoletti, rappresentante per l'Italia, la Santa Sede e San Marino dell'UNHCR .....	5
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1620 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, di Antonello Ciervo, componente esecutivo dell'Associazione nazionale Giuristi Democratici .....	5

## AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 gennaio 2024.

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1620 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, di Salvatore Curreri, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Enna « Kore » (in videoconferenza); Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi del Salento; Stefano Manservigi, professore presso la *EUI School of Transnational Governance and at Sciences-Pol Paris School for International Affairs* (in videoconferenza); Michela Mercuri, professoressa di cultura, storia e società dei paesi musulmani presso l'Università di Padova (in videoconferenza); Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l'Università Milano Bicocca (in videoconferenza); Lea Ypi, *professor in Political Theory in the Government Department* presso la *London school of economics* (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 12.

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1620 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, di rappresentanti di *Mediterranea Saving Humans* e del Tavolo asilo e immigrazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.20.

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1620 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, di rappresentanti di *Amnesty International*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.30.

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1620 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, di Chiara Cardoletti, rappresentante per l'Italia, la Santa Sede e San Marino dell'UNHCR.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.45.

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1620 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, di Antonello Ciervo, componente esecutivo dell'Associazione nazionale Giuristi Democratici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari e C. 1299 Faraone ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 9 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari e C. 1299 Faraone.**  
(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni avviano l'esame del provvedimento in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza, secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore per la XI Commissione*, osserva che le Commissioni riunite VI e XI sono chiamate ad esaminare in sede referente le abbinare proposte di legge C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari e C. 1299 Faraone, recanti dispo-

sizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa.

Svolgendo alcune considerazioni introduttive, fa notare che la discussione testé avviata riveste una particolare valenza simbolica, trattandosi di dare finalmente attuazione, in una fase di grande transizione epocale del mercato del lavoro, all'articolo 46 della Costituzione, riconoscendo il diritto dei lavoratori alla gestione delle aziende. Rileva, inoltre, che la presentazione della proposta di legge C. 1573, di iniziativa popolare, sottoscritta da oltre 700 mila cittadini – che sarà successivamente assegnata e abbinata, unitamente alla proposta di legge C. 1617, a prima firma del deputato Foti – testimonia il grande interesse della comunità a questa importante tematica, sulla quale auspica possa registrarsi il consenso di tutti i gruppi.

I provvedimenti in titolo – che si compongono, rispettivamente, di uno, tre e otto articoli – recano disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa, nonché di informazione e di consultazione dei dipendenti sulla situazione dell'impresa stessa, introducendo modifiche alla normativa vigente o prevedendo specifiche deleghe al Governo.

In qualità di relatore per la XI Commissione, illustrerò nella mia relazione le disposizioni di competenza della Commissione Lavoro, presenti nelle tre proposte di legge.

Le proposte di legge in esame – all'articolo 1 – esplicitano la finalità di dare attuazione all'articolo 46 della Costituzione, che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Le proposte di legge C. 300 e C. 1184 specificano altresì che le disposizioni ivi contenute sono volte anche all'attuazione degli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea del 3 maggio 1996, che sanciscono il diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, nonché della raccomandazione 92/443/CEE del Consiglio dell'UE, del 27 luglio 1992, concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa.

La proposta di legge C. 1299 specifica che la suddetta finalità è perseguita, nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario, anche attraverso una riduzione delle aliquote di imposta e che tra gli obiettivi che si intendono realizzare vi è anche quello della riduzione, all'interno delle medie e grandi aziende, del rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche e il salario aziendale minimo.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, la proposta di legge C. 1299 dispone che la stessa si applica ai lavoratori dipendenti delle medie e grandi imprese costituite giuridicamente in società di capitali; la proposta di legge C. 1184 specifica che le previsioni ivi contenute riguardanti la partecipazione dei lavoratori alla gestione e alla sorveglianza dell'azienda si applicano ai lavoratori dipendenti occupati a tempo indeterminato nelle imprese costituite in forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di cooperativa alle cui dipendenze si trovano abitualmente oltre 2.000 persone, mentre quelle in materia di forme di partecipazione dei

lavoratori, oggetto di delega, si applicano a tutte le imprese, indipendentemente, tra l'altro, dalla loro dimensione.

Venendo agli specifici contenuti delle proposte di legge in titolo, la proposta di legge C. 1299 riconosce alle medie e grandi imprese costituite in forma di società di capitali la possibilità di prevedere, attraverso la contrattazione collettiva o decentrata, o attraverso accordi aziendali, la nomina di uno o più amministratori in rappresentanza degli interessi dei lavoratori dipendenti (nonché i relativi supplenti) nel consiglio di amministrazione e nel comitato per il controllo sulla gestione (ove costituito ai sensi dell'articolo 2409-*octiesdecies* del codice civile), individuati dai lavoratori sulla base delle procedure definite dalla medesima contrattazione o dai medesimi accordi (articolo 2, commi 1 e 3). Ai contratti collettivi e agli accordi è demandata anche la determinazione della misura dei permessi retribuiti a cui hanno diritto gli amministratori che siano anche dipendenti della società, per la preparazione e la partecipazione alle riunioni degli organi societari di cui sono componenti (articolo 2, comma 4).

Le società in commento hanno diritto all'applicazione di una aliquota IRES agevolata pari al 90 per cento di quella ordinaria, in deroga a quanto disposto dal TUIR, secondo cui tale imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 24 per cento (articolo 2, comma 2).

La medesima proposta di legge C. 1299 riconosce ai lavoratori dipendenti nominati componenti degli organi societari il diritto a ricevere un'adeguata formazione per lo sviluppo di conoscenze e competenze tecniche, specialistiche e trasversali. I corsi possono essere finanziati anche attraverso i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, che possono essere costituiti per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato (articolo 3, comma 1). Al fine di partecipare a tali corsi di formazione, i lavoratori dipendenti usufruiscono di permessi retribuiti secondo le modalità definite dalla contrat-

tazione o dagli accordi aziendali (articolo 3, comma 2). I lavoratori dipendenti nominati componenti degli organi societari hanno diritto di avvalersi della consulenza di esperti. Le spese di consulenza sono sostenute dalla società, anche attraverso gli enti bilaterali, entro i limiti previsti dalla contrattazione o dagli accordi aziendali (articolo 3, comma 3).

Disposizioni relative alla partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa sono presenti anche nelle altre due proposte di legge in esame, C. 300 (articolo 1, comma 1) e C. 1184 (articolo 3, comma 1), che delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina di tale partecipazione.

La proposta di legge C. 1299, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi stipulati tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dispone che nelle grandi imprese i rappresentanti dei lavoratori hanno diritto di essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali nell'ambito di commissioni paritetiche (articolo 7, comma 1). A tal fine, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato – sono definite la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva, le modalità e gli ambiti oggetto di informazione e consultazione, nonché quelli per i quali detta consultazione è obbligatoria (articolo 7, commi 2 e 3).

Disposizioni relative alla informazione e consultazione dei lavoratori in merito alle scelte aziendali sono presenti anche nelle altre due proposte di legge in esame, C. 300 (articolo 1, comma 1) e C. 1184 (articolo 3, comma 1), che delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la relativa disciplina.

Passando alle proposte di legge C. 300 e C. 1184, deve osservarsi che esse (rispettivamente all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 3, comma 1), al fine di dare attuazione alle soprarichiamate finalità, delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi entro, rispettivamente, sei e diciotto mesi dall'entrata in vigore della relativa proposta di legge, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che si esprime entro due mesi, per la proposta di legge C. 300, e trenta giorni, per la proposta di legge C. 1184, dalla trasmissione degli schemi di decreto), nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi nel termine di due mesi, per la proposta di legge C. 300, e di sessanta giorni, per la proposta di legge C. 1184, dalla successiva trasmissione degli schemi medesimi.

I suddetti decreti legislativi devono osservare i seguenti principi e criteri direttivi: 1) individuare i requisiti minimi affinché le imprese, per effetto di un accordo sindacale stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero per effetto di una proposta aziendale, approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti occupati a tempo indeterminato, possano adottare uno statuto partecipativo che le legittima ad accedere a determinati benefici. Tali requisiti devono prevedere, anche alternativamente: l'istituzione di organismi congiunti, costituiti sia da rappresentanti dell'impresa sia da rappresentanti dei lavoratori appositamente eletti o nominati dalle rappresentanze sindacali, dotati di congrui poteri di indirizzo, controllo, decisione e gestione nelle materie concernenti l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità, la formazione professionale, la sicurezza, la salute e la salubrità degli ambienti di lavoro, la remunerazione per obiettivi e la regolazione e, come previsto dalla sola proposta di legge C. 300, la risoluzione delle controversie collettive; procedure formali, vincolanti e garantite di informazione e consultazione preventiva nonché di controllo dei rappresentanti dei lavoratori in ordine alle

decisioni più rilevanti dell'impresa, anche attraverso l'istituzione di organismi sindacali titolari di corrispondenti diritti; la distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota del profitto di impresa eccedente una soglia minima ovvero il trasferimento ai lavoratori dipendenti di una quota del reddito di impresa mediante l'assegnazione di azioni; l'accesso collettivo dei lavoratori dipendenti al capitale dell'impresa, gestito attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario; 2) attribuire la certificazione della sussistenza dei suddetti requisiti alla direzione regionale del lavoro competente per territorio, ovvero, per le imprese con sedi in più regioni, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come previsto dalla proposta di legge C. 1184, oppure ad una Commissione centrale per la partecipazione appositamente istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come previsto dalla proposta di legge C. 300; 3) determinare i benefici discendenti dall'adozione dello statuto partecipativo. La proposta di legge C. 1184 specifica che tali benefici consistono, anche cumulativamente tra loro per le imprese il cui statuto comprende più forme di partecipazione, in agevolazioni di natura fiscale e contributiva applicate alle remunerazioni erogate e alle quote societarie riconosciute, ovvero in agevolazioni di natura normativa applicate all'area di autonomia contrattuale riconosciuta.

La sola proposta di legge C. 1184 prevede quale altro criterio direttivo la promozione dell'introduzione di forme di partecipazione dei lavoratori in tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione e dal sistema di amministrazione e controllo adottato, riconoscendo alle imprese che le adottano incentivi sotto forma di agevolazioni fiscali o di natura finanziaria.

Si evidenzia, infine, che tali provvedimenti recano altresì talune disposizioni finanziarie.

In particolare, le proposte di legge C. 300 (articolo 1, comma 3) e C. 1184 (articolo 3,

comma 2) pongono gli oneri derivanti dalla loro attuazione a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, la cui dotazione è incrementata, dalla proposta di legge C. 300, di 52 miliardi di euro per ciascuno dei primi tre anni di applicazione dei regimi di agevolazione e incentivazione alle imprese a statuto partecipativo e, dalla proposta di legge C. 1184, di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

La proposta di legge C. 1299 (articolo 8) dispone che alle minori entrate derivanti dall'attuazione della medesima legge, pari a 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice per la VI Commissione*, intervenendo in videoconferenza, osserva che nella sua relazione tratterà le disposizioni di competenza della Commissione Finanze, presenti nelle proposte di legge.

Segnala innanzitutto l'articolo 2 dell'A.C. 1184 (che riprende in forma identica i contenuti dell'articolo 2 dell'A.C. 2370, presentato nel corso della XVIII legislatura), che reca specifiche disposizioni per garantire la partecipazione dei lavoratori alla gestione societaria e agli organi di sorveglianza di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di cooperativa, alle cui dipendenze si trovano abitualmente oltre 2.000 persone.

Più in dettaglio, la norma apporta alcune modifiche alla disciplina delle società nel codice civile, volte a disciplinare le modalità sulla cogestione societaria da parte dei lavoratori, nonché sulla partecipazione agli organi di sorveglianza nelle imprese di maggiori dimensioni.

Si tratta di modifiche che riguardano le società aventi forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di cooperativa, alle cui dipendenze si trovano abitualmente oltre 2.000 persone.

In particolare (lettera *a*) del comma 1) viene modificato l'articolo 2364-*bis* del codice civile, che elenca i compiti dell'assem-

blea ordinaria nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza.

Si escludono da tale disciplina generale le imprese costituite in forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di cooperativa alle cui dipendenze si trovano abitualmente oltre 2.000 persone, cui si applicano invece le disposizioni previste « dal paragrafo 5 della sezione VI-bis », ovvero dall'insieme degli articoli che disciplinano il sistema dualistico come novellato dalle disposizioni in commento.

Le novelle all'articolo 2380 del codice civile, che disciplina l'amministrazione della società, intendono chiarire che per le imprese costituite in forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di cooperativa alle cui dipendenze si trovano abitualmente oltre 2.000 persone, l'amministrazione e il controllo della società sono disciplinati dalle norme sul sistema dualistico (« di cui al paragrafo 5 ») come novellato dalla proposta in commento (lettera b) del comma 1).

Viene quindi modificato l'articolo 2409-*octies* del codice civile (lettera c) del comma 1), norma introduttiva della disciplina del cd. sistema dualistico, basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza.

La novella chiarisce che, se l'impresa è gestita con sistema dualistico ed è costituita in forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di cooperativa alle cui dipendenze si trovano abitualmente oltre 2.000 persone, i lavoratori dipendenti hanno diritto alla cogestione. In tale ipotesi si affida allo statuto la disciplina: 1) della distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota del profitto di impresa eccedente una soglia minima ovvero il trasferimento ai lavoratori dipendenti di una quota del reddito di impresa mediante l'assegnazione di azioni; 2) dell'accesso collettivo dei lavoratori dipendenti al capitale dell'impresa, gestito attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l'esercizio della

rappresentanza collettiva a livello societario.

Le novelle all'articolo 2409-*duodecies* del codice civile (lettera d) del comma 1), norma che disciplina il consiglio di sorveglianza, consistono nell'inserimento di un nuovo terzo comma: esso prevede, per le imprese aventi forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di cooperativa alle cui dipendenze si trovano abitualmente oltre 2.000 persone, che il consiglio di sorveglianza sia costituito da membri che rappresentano gli azionisti e da membri che rappresentano i lavoratori, per effetto di un accordo sindacale, stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero per effetto di una proposta aziendale, approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei lavoratori dipendenti occupati a tempo indeterminato.

A tale fine si affida allo statuto la disciplina: 1) dell'istituzione di organismi congiunti, costituiti da rappresentanti dell'impresa e da rappresentanti dei lavoratori appositamente eletti o nominati dalle rappresentanze sindacali, dotati di congrui poteri di impulso, indirizzo, sorveglianza e monitoraggio ovvero del potere di deliberazione nelle materie concernenti l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità, la formazione professionale, la sicurezza, la salute e la salubrità degli ambienti di lavoro nonché la remunerazione per obiettivi; 2) delle procedure formali, vincolanti e garantite di informazione e consultazione preventiva, nonché di monitoraggio, dei rappresentanti dei lavoratori in ordine alle decisioni più rilevanti per l'impresa, anche attraverso l'istituzione di organismi sindacali titolari di corrispondenti diritti.

Viene altresì modificato il decimo comma, lettera c), dell'articolo 2409-*duodecies* del codice civile, disposizione la quale impedisce di essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza a coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consu-

lenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza.

Le modifiche proposte chiariscono che detta ineleggibilità non opera nel caso di imprese costituite in forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di cooperativa alle cui dipendenze si trovano abitualmente oltre 2.000 persone, per le quali si applicano le disposizioni del nuovo terzo comma.

L'articolo 4 dell'A.C. 1299 intende disciplinare la partecipazione dei lavoratori al riparto degli utili dell'impresa.

Ai sensi del comma 1, si consente alle medie e grandi aziende costituite giuridicamente in società di capitali di distribuire utili ai dipendenti attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali per la partecipazione agli utili.

Tali piani, redatti attraverso l'applicazione della contrattazione collettiva, decentrata o per il tramite di accordi aziendali, non possono prevedere l'esclusione di nessun lavoratore e, qualora introducano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.

Ai sensi del comma 2, i predetti piani sono contenuti in un documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce il citato piano, ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il piano è approvato attraverso modalità esplicitamente previste dalla contrattazione collettiva o decentrata, ovvero dagli accordi aziendali; il deposito è effettuato senza costi entro trenta giorni dalla sua approvazione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Il comma 3 dispone che il piano depositato ha forza di legge tra le parti, ovvero fra l'azienda e i dipendenti ai sensi della disciplina generale dei contratti di cui all'articolo 1372 del codice civile.

Il comma 4 individua il contenuto dei piani di distribuzione degli utili, i quali stabiliscono la percentuale sugli utili che l'azienda si impegna a distribuire ai dipen-

denti. Il totale degli utili distribuendi non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'azienda per i redditi annui lordi dei dipendenti.

L'articolo 5 dell'A.C. 1299 reca la disciplina fiscale applicabile ad aziende e lavoratori che adottino piani per la partecipazione agli utili.

Ai sensi del comma 1, le aziende che abbiano adottato il piano per la partecipazione agli utili possono dedurre a fini fiscali le somme erogate ai lavoratori in forza dei suddetti piani, in misura comunque non superiore al 20 per cento del reddito di azienda imponibile originario.

Il comma 2 prevede che le somme erogate al lavoratore in applicazione dei piani di partecipazione agli utili, anche se basati su criteri di distribuzione relativi ai risultati raggiunti, siano soggette a parziale imponibilità, secondo le modalità di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il richiamato articolo 59 prevede che gli utili relativi, tra l'altro, alla partecipazione al capitale delle società di capitali (soggette a Ires) siano parzialmente detassati, ovvero concorrano alla formazione del reddito complessivo solo in parte. Da ultimo, la percentuale di concorrenza è stata fissata – per effetto del decreto MEF del 26 maggio 2017 – nel 58,14 per cento.

L'articolo 6 della proposta di legge A.C. 1299 introduce benefici fiscali, consistenti nella riduzione dell'aliquota Ires, per ridurre il divario tra le retribuzioni all'interno dell'azienda.

In deroga all'aliquota ordinaria Ires (al 24 per cento, secondo quanto disposto dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) le norme in esame stabiliscono che le medie e grandi aziende che stabiliscono un rapporto tra la complessiva remunerazione degli amministratori (ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile) e il salario aziendale minimo non superiore a 25 volte, hanno diritto all'applicazione di una aliquota Ires agevolata pari al 95 per cento di quella ordinaria (22,8 per cento).

Si ricorda che l'articolo 2389, terzo comma, del codice civile prevede che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Ai sensi del comma 2, ove ricorrano contemporaneamente le condizioni previste dalle norme in esame in tema di rapporto tra remunerazione e salario aziendale, nonché quelle previste dall'articolo 2 per la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'azienda, l'aliquota agevolata è pari all'80 per cento di quella ordinaria, dunque al 19,2 per cento.

Il comma 3 dispone che il rapporto tra remunerazione complessiva degli amministratori e salario minimo aziendale costituisce una correlazione, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, tra l'eventuale incremento della remunerazione massima degli amministratori, comprensivo di ogni attribuzione, e quello dell'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dai lavoratori dell'impresa.

Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro del lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, l'adozione – entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme in commento – delle disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto individua altresì le modalità di verifica della permanenza del requisito relativo al rapporto tra la remunerazione degli amministratori e il salario minimo, nonché della correlazione tra incrementi del compenso e delle remunerazioni dei lavoratori, anche ai fini della

perdita del beneficio fiscale di cui alle norme in esame.

Auspica, in conclusione, lo svolgimento di un dibattito positivo e costruttivo tra i gruppi su tale importante tematica.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) apprezza anzitutto la disponibilità dei relatori ad un confronto su un tema di così grande rilevanza, facendo notare che sulla questione della partecipazione democratica dei lavoratori si registra una particolare sensibilità da parte della collettività, come testimoniato dalla presentazione della proposta di legge C. 1573, di iniziativa popolare, promossa dalla CISL e sottoscritta da migliaia di cittadini. Auspica lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni, che coinvolga le organizzazioni sindacali e datoriali, il mondo delle associazioni e i tanti soggetti interessati, al fine di acquisire utili elementi di conoscenza su una tematica che coinvolge l'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. Preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di legge, al fine di garantire forme evolute di partecipazione economica che coinvolgano i lavoratori nelle decisioni fondamentali importanti delle aziende, auspicando sul tema un dibattito positivo e proficuo tra i gruppi.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, osservando che le modalità di prosecuzione dell'esame saranno definite nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, previsto come punto successivo all'ordine del giorno della giornata odierna.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)  
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	13
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 9 gennaio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.05 alle 14.15.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DI 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. Esame emendamenti C. 1624 Governo, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) ..... 14

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

**La seduta comincia alle 14.05.**

**DI 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. Esame emendamenti C. 1624 Governo, approvata dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1624, già approvato dal Senato.

In sostituzione della relatrice, onorevole Montaruli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Ritiene pertanto possibile esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

**La seduta termina alle 14.10.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 15

#### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 21

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 9 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.**

**Atto n. 107.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 19 gennaio 2024, ai sensi della relativa norma di delega e che il ciclo di audizioni avrà luogo nella seduta di domani.

Simonetta MATONE (LEGA), *relatrice*, preliminarmente esprime una valutazione

positiva sul provvedimento in discussione – anche alla luce della sua esperienza professionale – in quanto codifica finalmente una materia per la quale vi è stata fino ad ora un'applicazione ondivaga. Evidenzia infatti come il testo in esame tipizza in maniera tassativa le eccezioni da esso previste per i tempi massimi di autorizzazione al collocamento fuori ruolo per le cariche apicali.

Ricorda quindi che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge n. 71 del 2022, che conferisce al Governo la delega in materia, i cui criteri e principi direttivi sono puntualmente indicati nell'articolo 5 della medesima legge.

In ragione del meccanismo di « scorrimento del termine » – che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega – il termine di esercizio della delega, fissato al 31 dicembre 2023, viene ad essere prorogato di 90 giorni e dunque fino al 30 marzo 2024.

Il termine per l'espressione del parere scade il 19 gennaio 2024.

L'articolo 1 dello schema ne definisce l'ambito soggettivo di applicazione, nel senso che la disciplina in esame si applica al « fuori ruolo » dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Al riguardo nella relazione illustrativa si sottolinea la auspicabilità della previsione futura di una disciplina unitaria sul punto, applicabile anche alla magistratura tributaria, nonché alla Avvocatura dello Stato, alle quali continuano quindi ad applicarsi le norme previste dalla legge n. 190 del 2012.

L'articolo 2 disciplina gli incarichi che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo, in attuazione di uno dei criteri di delega (lett. a) dell'articolo 5 della legge n. 71 del 2022).

Il comma 1 enuncia il principio di carattere generale secondo cui tutti gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni la cui assunzione non può garantire l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario possono essere svolti solo previo collocamento fuori ruolo ovvero, nei casi specificamente previsti dalla legge, previo collocamento in aspettativa.

Tra questi, il comma 2 cita esplicitamente gli incarichi di direttore dell'ufficio di gabinetto e di capo della segreteria del Ministro – come richiesto dalla medesima legge delega –, nonché gli altri incarichi indicati dall'articolo 20, comma 1, della medesima legge delega. Si tratta dei seguenti incarichi: capo e vice-capo dell'ufficio di gabinetto, Segretario generale della Presidenza del Consiglio o di Ministeri, capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio o Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali.

Il comma 3 consente comunque agli organi di autogoverno di autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, anche se non è garantito l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario. Ciò soltanto nei casi in cui una specifica disposizione di legge prevede che questi incarichi siano svolti da magistrati senza collo-

camento fuori ruolo o in aspettativa e con esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie.

Nella relazione illustrativa si richiama, a titolo esemplificativo, la disposizione che prevede l'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali dei magistrati componenti delle Commissioni di concorso per l'accesso alla magistratura.

L'articolo 3 disciplina al comma 1 la possibilità che il magistrato possa essere collocato in aspettativa, richiamando l'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, norma speciale derogante al regime ordinario di incompatibilità, che prevede la possibilità per il magistrato amministrativo di assumere a domanda, salvo motivi ostativi, incarichi presso qualunque soggetto pubblico.

Ai sensi del comma 2, in tutti i casi di collocamento in aspettativa senza assegni di cui al citato articolo 23-bis, il posto di provenienza è considerato vacante e il ricollocamento del magistrato a seguito della cessazione dell'aspettativa avviene secondo le modalità previste per il magistrato collocato fuori ruolo.

Come si precisa nella relazione illustrativa « *si è in tal modo inteso da un lato esplicitare che anche il collocamento in aspettativa determina la vacanza del posto nell'ufficio di provenienza (così scongiurando prassi che tendevano a sovrapporre gli istituti per non creare vacanze nell'organico dell'ufficio di provenienza non risolvibili mediante gli ordinari bandi di tramutamento tra uffici giudiziari), dall'altro offrire anche al collocamento in aspettativa una disciplina organica modellata, di fatto, sull'istituto del fuori ruolo* ».

L'articolo 4 disciplina i requisiti per il collocamento fuori ruolo, secondo i criteri di delega (lett. e) ed f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 71 del 2022).

Il comma 1 prevede, in linea generale, che il collocamento del magistrato fuori ruolo non può essere autorizzato se ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: sono decorsi meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura; sono decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico

svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni.

Con riguardo alla prima condizione il comma 2 precisa che il magistrato deve avere esercitato le funzioni per almeno dieci anni dalla data del loro conferimento, anche presso magistrature diverse da quelle di attuale appartenenza o avere prestato servizio presso l'Avvocatura dello Stato o presso gli organi costituzionali con esclusione di ogni periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato fuori ruolo o in aspettativa, salvi i casi di aspettativa per maternità o per congedo parentale e di svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 11, comma 3 (si tratta degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero e/o di supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale).

Il citato limite non trova applicazione nei casi in cui l'accesso alla magistratura avviene in ragione di provvedimenti che postulano l'ampio pregresso svolgimento di altre attività in quanto – come sottolinea la relazione illustrativa – in questi casi il limite di dieci anni precluderebbe di fatto la possibilità di accedere agli incarichi di fuori ruolo. La disposizione in oggetto richiama quindi il caso di conferimento delle funzioni nella qualifica di consigliere di Stato (articolo 19, comma 1, n. 2) della legge n. 186 del 1982), alla chiamata, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione di professori universitari o avvocati (articolo 1 della legge n. 303 del 1998) o, ancora, di funzionari dello Stato nominati consiglieri della Corte dei conti (articolo 7 comma terzo del R.D. n. 1214 del 1934).

Con riguardo alla seconda condizione, ai sensi del comma 3 il decorso di almeno tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un precedente collocamento fuori ruolo si calcola dal momento in cui il magistrato ha assunto il nuovo incarico successivo al rientro in ruolo, escluso il periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato in aspettativa, ad esclusione, anche in questo caso, dell'aspettativa per maternità o per congedo parentale e degli incarichi carat-

terizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie all'estero.

Il comma 4 prevede una serie di eccezioni alle limitazioni temporali illustrate.

Le limitazioni temporali non si applicano infatti: per lo svolgimento di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero ed equiparate; per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, nonché, limitatamente agli incarichi di segretario generale, vice-segretario o segretario delegato, presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura; per gli incarichi di segretario generale e vicesegretario generale, di capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della giustizia; per i magistrati investiti di funzioni al vertice di autorità indipendenti; per gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con il Segretario del Consiglio dei Ministri e con singoli Ministri anche senza portafoglio, limitatamente, per ciascuna ipotesi, agli incarichi di capo o vice-capo; per gli incarichi di diretta collaborazione con i soggetti ai quali sono affidati compiti di rappresentanza e difesa dello Stato italiano presso Corti internazionali, per gli incarichi presso organismi giudiziari internazionali o sovranazionali, e per gli incarichi di esperto presso le medesime organizzazioni, nonché per gli incarichi di esperto giuridico conferiti dall'Amministrazione degli affari esteri.

L'articolo 5, consente il collocamento fuori ruolo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza (comma 1). Tale interesse sussiste quando consente al magistrato di acquisire competenze e conoscenze utili per l'esercizio della giurisdizione (comma 2).

Il comma 3 dispone che, nel valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza l'organo di governo autonomo deve tenere in ogni caso conto: della natura e delle competenze dell'ente conferente l'incarico; dell'attinenza del contenuto dell'incarico alla professione del ma-

giurato; della idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione.

In ogni caso l'organo di governo autonomo deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio delle magistrature (comma 4).

Il comma 5 fissa una presunzione di interesse dell'amministrazione tutte le volte in cui la legge affida esclusivamente a magistrati lo specifico incarico, nonché per gli incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, per gli incarichi apicali, anche di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri o per incarichi presso organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Non si ritiene invece sussistente l'interesse dell'amministrazione di appartenenza quando l'incarico non richieda un elevato grado di preparazione in materie giuridiche ovvero una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria o esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, giudiziaria, consultiva o di controllo (comma 6).

L'articolo 6 prevede alcuni casi nei quali il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato, salva diversa determinazione dell'organo di autogoverno.

Il comma 1 prevede che non possa essere collocato fuori ruolo il magistrato la cui sede di servizio presenti un rilevante indice di scopertura dell'organico stabilita in via generale dall'organo di governo autonomo.

Con riguardo alla scelta di rimettere agli organi di governo autonomo la decisione in ordine a quale sia l'indice di scopertura rilevante, senza fissarlo con l'intervento normativo in esame la relazione illustrativa evidenzia come tale scelta sia stata effettuata « *in ragione del fatto che il criterio di delega espressamente prevede che la rilevante scopertura di organico* » sia individuata « *sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno* ». Tuttavia, si è chiarito che la scopertura rilevante

debba essere « *stabilita in via generale dall'organo di governo autonomo, non già, quindi, volta per volta, sulla base di valutazioni estemporanee legate alla singola pratica* ».

Si rileva che il criterio di delega (articolo 5, comma 1 lettera f) della legge delega) sembra escludere in ogni caso (« *non possa comunque essere autorizzato il collocamento* ») la possibilità del collocamento fuori ruolo nel caso in cui il magistrato sia assegnato ad una sede di servizio con una rilevante scopertura di organico. Invece, la norma in oggetto consente comunque una diversa valutazione da parte dell'organo di governo autonomo ai sensi del comma 3.

Il comma 2 prevede che non possa essere collocato fuori ruolo il magistrato che, alla data della deliberazione, sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione.

Ai sensi del comma 3, l'organo di governo autonomo può sempre valutare, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, la possibilità di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente nonché presso gli organi di cui all'articolo 11, comma 3 (si tratta degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, o equiparati).

L'articolo 7 individua alcuni criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo. In particolare quando il numero di richieste di collocamento di magistrati fuori ruolo ecceda quello dei posti disponibili, l'organo di governo autonomo si determina sulla base della seguente graduatoria di priorità: incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati; incarichi di natura giudiziaria e giurisdizionale presso l'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte; incarichi presso organi costituzionali; incarichi presso organi di rilevanza costituzionale; incarichi apicali e incarichi di diretta collaborazione, previsti da norme primarie, ricoperti presso organi istituzio-

nali, con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione (art. 13 del decreto-legge n. 217 del 2001, convertito in legge n. 317 del 2001); incarichi non giudiziari o giurisdizionali ricoperti presso organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte; altri incarichi.

L'articolo 8 disciplina la procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo. Il comma 1 prevede che il procedimento sia avviato su richiesta inoltrata all'organo di governo autonomo dall'amministrazione o dall'istituzione che richiede di conferire l'incarico, specificando durata, natura e tipologia dell'incarico (comma 2).

Con specifico riguardo ai magistrati ordinari si prevede che nel caso in cui la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministro della giustizia, il CSM debba inoltrare al Ministro della giustizia copia dell'istanza e della documentazione rilevante, per consentire al Guardasigilli di formulare eventuali osservazioni (comma 3).

L'articolo 9 precisa che il collocamento fuori ruolo possa essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, revocabile fino al momento in cui inizia l'effettivo svolgimento delle funzioni, cui deve essere allegata una relazione che espliciti le caratteristiche dell'incarico e i relativi compensi, nonché gli eventuali procedimenti o processi da lui trattati, o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta e le eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Inoltre, il magistrato è anche tenuto ad allegare il parere del dirigente dell'ufficio, che deve contenere una valutazione relativa alla compatibilità dell'incarico con l'assicurazione del buon andamento dell'ufficio, oltre all'indicazione dell'eventuale avvenuta designazione del magistrato, alla data della richiesta, per la trattazione di procedimenti, processi o affari tali che l'allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi.

Infine, qualora si tratti di magistrato ordinario, all'assenso deve essere allegato anche il parere del Consiglio giudiziario, ove applicabile.

Nell'ambito del procedimento è disciplinato anche il potere di valutazione dell'organo di governo autonomo: l'articolo 10 prevede infatti che l'organo di governo autonomo accerti la sussistenza dei presupposti dettati dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione.

L'articolo 11 disciplina i limiti di permanenza fuori ruolo per i magistrati.

Ai sensi del comma 1, i magistrati non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni.

Peraltro, in conformità al criterio di delega, che espressamente prevede che debbano essere confermate le deroghe generali già oggi previste e che possano essere previste ulteriori deroghe, purché indicate tassativamente e, in questi casi, senza che la deroga possa comportare un collocamento fuori ruolo per un periodo superiore a dieci anni, il comma 2 ha individuato gli incarichi per i quali il tempo trascorso fuori ruolo può superare i sette anni, ma non può superare complessivamente dieci anni, limitandoli a quelli indicati dall'articolo 4, comma 4, dello schema in esame segnatamente alle lettere *b)*, *c)* ed *e)*.

Ai sensi del comma 3 non valgono i predetti limiti massimi di sette e di dieci anni per gli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, quello di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento nonché per gli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale.

L'articolo 12, anche in relazione all'esigenza di raccordare il periodo trascorso fuori ruolo con la progressione in carriera, prevede che al termine del periodo trascorso fuori ruolo o in regime di aspettativa, l'istituzione conferente l'incarico debba redigere una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta dal magistrato (comma 1), e che una relazione debba essere redatta, a richiesta del magistrato, anche in occasione delle valutazioni di professiona-

lità e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi (comma 2).

L'articolo 13 fissa il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo.

Il comma 1 prevede che i magistrati ordinari non possano superare il numero di 180 unità. Per quanto riguarda i magistrati amministrativi e contabili il numero (per ciascuna categoria) è fissato in 25 unità.

Nella relazione illustrativa si sottolinea che, rispetto alla magistratura ordinaria, *«l'effetto restrittivo sul numero dei magistrati collocabile fuori ruolo è estremamente più ampio di quello che potrebbe apparire. Infatti, attualmente nel numero massimo di 200 unità di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo non sono conteggiati (...) i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura e ad incarichi elettivi (...) con l'effetto che la riduzione effettiva è dal numero oggi possibile di, almeno, 241 al numero di 180».*

Il comma 2, per i magistrati ordinari, interviene anche a delimitare in termini relativi, cioè rispetto alle diverse tipologie di incarichi, il numero di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, stabilendo che solo 40 unità possano essere collocati presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal CSM e dagli organi costituzionali. La relazione illustrativa giustifica tale scelta con la considerazione che, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, debbono essere quanto più limitati quegli incarichi che hanno minore attinenza con l'esperienza e la formazione dei magistrati.

Il comma 3 prevede una deroga ai limiti massimi previsti dal comma 1 e 2, per coloro che sono chiamati a coprire incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, nonché per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero o svolti presso organismi internazionali, con necessario riassorbimento nel medesimo numero mas-

simo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati.

Infine, il comma 4 prevede l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1-bis del D.L. 143/2008. L'abroganda disposizione disciplina la deroga al limite massimo dei dieci anni di permanenza fuori ruolo per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il CSM e gli incarichi elettivi attesa la previsione di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed e) e all'articolo 11, comma 2 dello schema in esame.

L'articolo 14 – riprendendo quanto già previsto dal comma 70 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 – ribadisce al comma 1 che per gli incarichi elettivi, anche presso gli organi di governo autonomo, e di Governo le disposizioni dettate dal testo in esame non si applicano.

Analogamente, il comma 2 esclude l'applicazione delle disposizioni in commento ai casi di collocamento fuori ruolo ai sensi degli articoli 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi) e 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi) della stessa della legge 17 giugno 2022, n. 7.

L'articolo 15 detta la disciplina transitoria, per la quale la normativa introdotta dallo schema in esame si applica agli incarichi conferiti o autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (comma 1).

Si applica la disciplina vigente ai magistrati che sono già collocati fuori ruolo al momento della pubblicazione del decreto, ad eccezione dei magistrati che svolgono attività giudiziaria o giurisdizionale all'estero o a livello internazionale ai quali non si applicano i limiti temporali di permanenza nell'incarico previsti dalle disposizioni vigenti (comma 2).

Il comma 3, per i magistrati collocati fuori ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con collocamento fuori ruolo, prevede che si applichi la disciplina relativa ai limiti temporali prevista dal decreto, computando la durata del precedente incarico nel termine

complessivo di permanenza fuori ruolo, fatta eccezione per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo.

L'articolo 16 è volto a coordinare la vigente normativa con quella dettata dal provvedimento in esame. Si stabilisce a tal fine che l'attuale disciplina prevista dall'articolo 1, comma 68, primo periodo e commi da 69 a 72 della legge 190/2012 (valida per i magistrati già collocati fuori ruolo), non si applica ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili all'atto dell'entrata in vigore del decreto in esame.

L'articolo 17, al comma 1, dispone l'abrogazione dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Il comma 2 interviene sostituendo la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 gennaio 2024. — Presidenza del presidente *Ciro MASCHIO*.

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.**

**C. 384 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che l'oggetto dell'esame, in questa fase, ri-

guarda le sole parti modificate dall'altro ramo del Parlamento.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, sottolinea che l'unica modifica all'articolo 1 – che prevede l'istituzione della Commissione con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione di tale virus nel territorio nazionale – riguarda la specifica che tra i compiti dell'organo rientri quello di valutare oltre alla prontezza ed efficacia, anche la *resilienza* delle citate misure, anche al fine di fare fronte a una possibile futura nuova pandemia.

La modifica all'articolo 2, che ne disciplina la composizione, riguarda la prima convocazione della Commissione, che adesso i presidenti delle Camere devono effettuare entro *quindici giorni* dalla nomina, e non più entro dieci giorni come nel testo approvato in prima lettura.

L'articolo 3 che reca l'elenco dei compiti assegnati alla Commissione d'inchiesta, è stato modificato in più punti. Rispetto a quanto contenuto nel testo licenziato dalla Camera, è stata integrata la lettera *i*), relativa all'esame dei rapporti intercorsi tra le autorità dello Stato italiano e l'OMS ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica a partire dal periodo pre pandemico, estendendone l'ambito anche alle relazioni con *gli organismi dell'Unione europea*.

È stata altresì modificata la lettera *t*), che nella formulazione attuale non prevede più che la Commissione debba anche individuare eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione o contrastanti con i principi costituzionali.

È stata, inoltre, soppressa la lettera *v*), relativa alla valutazione della illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza.

In relazione alla lettera *dd*), che nel testo approvato dalla Camera corrispondeva alla lettera *ee*), concernente lo svolgimento di indagini sugli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia nonché all'efficacia del piano vaccinale, nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una specificazione relativa alla *verifica della tem-*

*pestiva vaccinazione delle categorie dei soggetti più fragili.*

L'articolo 4, non modificato dal Senato, prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 5 è stato integrato al Senato al fine di specificare che la Commissione, nelle materie attinenti alle finalità della propria indagine, possa ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste dell'autorità giudiziaria o di altri

organi inquirenti, *se non coperti da segreto di indagine.*

Non sono state apportate modifiche né all'articolo 6 né all'articolo 7 recanti, rispettivamente, disposizioni sull'obbligo del segreto e la disciplina dell'organizzazione interna della Commissione ivi comprese le spese di funzionamento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

---

### S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. Esame emendamenti C. 1624 Governo, approvato dal Senato ..... 23

### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 9 gennaio 2024.*

**DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano.**

**Esame emendamenti C. 1624 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	24
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	37
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	28
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Atto n. 101 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	29
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo. Atto n. 105 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	32

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

#### La seduta comincia alle 14.05.

**DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano.**

**C. 1624 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. Avverte, altresì, che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Riguardo agli articoli 2 e 3, segnala che le norme istituiscono un'apposita Cabina di regia per la definizione e l'implementazione del Piano Mattei e che le stesse specificano che per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri

emolumenti comunque denominati e che il segretariato della Cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione di cui all'articolo 4. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, alla luce della consueta clausola di esclusione dei compensi e delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica.

Per quanto concerne l'articolo 4, rileva preliminarmente che le norme istituiscono, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una struttura di missione, articolata in due uffici di livello dirigenziale generale e in due uffici di livello dirigenziale non generale. Evidenzia, inoltre, che alla struttura sono assegnate 15 unità di personale e che la stessa può utilizzare esperti che svolgono le loro prestazioni a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese. Rileva, altresì, che la relazione tecnica quantifica gli oneri di personale, per rimborso delle spese di missione e per il funzionamento della struttura di missione utilizzando dati in linea con precedenti quantificazioni e sulla cui base l'onere complessivo risulta verificabile: sotto questo profilo, non ha pertanto osservazioni da formulare. Osserva comunque che gli oneri di personale vengono definiti nell'ambito e nei limiti della relativa autorizzazione di spesa: sul punto, anche il numero delle correlate unità di personale da impiegare potrebbe essere prudenzialmente indicato entro un valore limite e non, come invece disposto dalla norma, in via puntuale e in cifra fissa, ossia non modulabile. Al riguardo, rileva quindi l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria fa invece presente che il comma 1 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, pari ad euro 235.077 per l'anno 2023 e ad euro 2.820.903 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, recante l'istituzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Con riferimento all'impiego delle risorse del citato Fondo nell'anno 2023 non ha

osservazioni da formulare, posto che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata nella medesima data di adozione del decreto-legge in esame, su di esso risultano accantonate risorse di importo corrispondente a quelle utilizzate con finalità di copertura. Con riferimento, invece, alle risorse utilizzate a decorrere dall'anno 2024, rappresenta che, sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio per l'anno 2024, il Fondo per le esigenze indifferibili reca uno stanziamento di competenza pari a 88.659.781 euro per l'anno 2024, a 106.371.658 euro per l'anno 2025 e a 268.515.522 euro per l'anno 2026. Ciò premesso, in considerazione del carattere permanente degli oneri oggetto di copertura, ritiene nondimeno necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per gli esercizi finanziari successivi al 2024, con particolare riferimento agli anni successivi al 2026. Fa presente, infine, che il successivo comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*). Ad integrazione dei contenuti della citata documentazione, fa altresì presente che agli oneri da sostenere per il trattamento economico del personale della struttura di missione istituita dall'articolo 4 si provvederà nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 4. Assicura, inoltre, che le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 6, comma 1, sono effettivamente disponibili.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1624, approvato dal Senato della Repubblica, di

conversione in legge del decreto-legge n. 161 del 2023, recante disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del Continente africano;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

agli oneri da sostenere per il trattamento economico del personale della struttura di missione istituita dall’articolo 4 si provvederà nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 4;

le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell’articolo 6, comma 1, sono effettivamente disponibili,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita al testo del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, nel comunicare che l’Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, segnala, in primo luogo, che l’emendamento Rosato 1.301 risulta carente sotto il profilo della copertura finanziaria. In particolare, tale proposta emendativa, nel prevedere l’istituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un fondo per l’attuazione del Piano Mattei con una dotazione pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sul Fondo per gli inter-

venti strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e sul Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza peraltro indicare la quota di oneri rispettivamente a carico dei due Fondi, che comunque, nel loro complesso, non recano le occorrenti disponibilità.

Ritiene, invece, opportuno acquisire l’avviso del Governo sui profili finanziari delle seguenti proposte emendative:

Provenzano 1.4, che, nel prevedere l’istituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Mattei, con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD), di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, rinviando a un decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’individuazione dei sussidi oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire le necessarie risorse. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l’avviso del Governo in merito all’idoneità della copertura finanziaria indicata;

Faraone 2.301, che è volta a prevedere che il segretariato della Cabina di regia sia assicurato dalla Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, considera necessario acquisire l’avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell’ambito della clausola d’invarianza finanziaria ivi prevista;

Provenzano 3.03, che, nel prevedere l’istituzione di un fondo presso il Ministero dell’università e della ricerca per la creazione di centri universitari nei Paesi del-

l'aerea mediterranea, provvede ai relativi oneri pari a 10 milioni di euro per il 2024 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, rinviando a un decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'individuazione dei sussidi oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire le necessarie risorse. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria indicata;

gli identici emendamenti Onori 5.3, Bonelli 5.4 e Provenzano 5.5, che sono volti a prevedere che la relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Mattei, di cui all'articolo 5, includa una valutazione indipendente, *ex ante* ed *ex post*, dell'impatto sociale, economico e ambientale di ogni intervento del Piano, realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle proposte emendative, con particolare riferimento ai possibili oneri derivanti dalle attività di supporto da parte di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica;

Provenzano 5.03, che, nel modificare l'articolo 30 della legge n. 125 del 2014, prevede che, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri adotti il percorso di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo all'obiettivo dello 0,7 per cento del reddito nazionale lordo (RNL) entro il 2030, secondo gli impegni concordati nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea, e indichi gli stanziamenti da inserire nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2025. Al riguardo, considera necessario acquisire l'av-

viso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento Rosato 1.301 concordando con il relatore circa la carenza di copertura finanziaria della proposta emendativa.

Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Provenzano 1.4 per inidoneità della copertura finanziaria indicata, posto che quest'ultima non consente di assicurare con la dovuta certezza, anche sotto il profilo del necessario allineamento temporale, il conseguimento delle risorse finanziarie occorrenti a far fronte agli oneri recati dalla medesima proposta emendativa.

Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Faraone 2.301, sull'articolo aggiuntivo Provenzano 3.03, sugli identici emendamenti Onori 5.3, Bonelli 5.4 e Provenzano 5.5, nonché sull'articolo aggiuntivo Provenzano 5.03.

Non ha, infine, rilievi da formulare in merito alle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede maggiori delucidazioni in ordine al parere contrario formulato sull'articolo aggiuntivo Provenzano 5.03, che ricalca peraltro lo schema già adottato in proposte emendative presentate dal suo gruppo con riferimento ad altri provvedimenti legislativi.

La sottosegretaria Lucia ALBANO precisa che la contrarietà espressa sull'articolo aggiuntivo Provenzano 5.03 discende dal fatto che tale proposta emendativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Marco GRIMALDI (AVS), pur prendendo atto del parere contrario formulato dalla sottosegretaria Albano, ritiene tuttavia che all'emendamento Bonelli 5.4, che si limita sostanzialmente a prevedere – nell'interesse generale di una più adeguata informazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei – che la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5 del decreto-legge in esame includa una valutazione indipendente, *ex ante* ed *ex post*, dell'impatto sociale, economico e ambientale di ogni intervento del Piano, realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica i contenuti, si potrebbe comunque dare corso ad invarianza di oneri per la finanza pubblica, allo scopo inserendo nello stesso, previa riformulazione, un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, fa presente che una eventuale riformulazione dell'emendamento Bonelli 5.4 nel senso auspicato dall'onorevole Grimaldi potrà eventualmente essere presa in considerazione dal Comitato dei nove della Commissione Affari esteri, ai fini del successivo corso dell'esame.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere favorevole sulle proposte emendative 1.4, 1.301, 2.301, 3.03, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.**

**C. 384 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Affari sociali in merito al testo del provvedimento concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Ricorda preliminarmente che sul testo approvato da questo ramo del Parlamento la Commissione ha espresso, nella seduta del 23 maggio 2023, un parere favorevole, segnalando al contempo che le modifiche apportate dal Senato non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Per quanto attiene ai profili finanziari della proposta di legge, ricorda che il comma 6 dell'articolo 7, non modificato dal Senato, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Ciò premesso, nel rilevare che le spese per il funzionamento della Commissione e la relativa copertura finanziaria, prevista dal comma 6 dell'articolo 7, dovrebbero intendersi riferite agli esercizi successivi al 2023, ritiene che il provvedimento non pre-

senti profili problematici di carattere finanziario, considerando che lo stesso non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, in quanto i relativi oneri incidono esclusivamente sui bilanci interni delle due Camere.

Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 384 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato della Repubblica, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2;

ritenuto che le spese per il funzionamento della Commissione e la relativa copertura finanziaria, prevista dal comma 6 dell'articolo 7, devono intendersi riferite agli esercizi successivi al 2023,

esprime

NULLA OSTA ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel condividere la proposta di parere testé formulata, non ha rilievi da formulare all'ulteriore corso del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 9 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.**

**Atto n. 101.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, nel premettere che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione a una delle deleghe conferite al Governo dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità, segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Evidenzia quindi che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della predetta legge di delega, i decreti legislativi intervengono progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in taluni ambiti fra i quali, alla lettera *f*), l'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità.

Per quanto riguarda i profili finanziari, segnala che l'articolo 3 della legge di delega ha disposto, al comma 1, che ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della delega medesima si provveda: con le risorse del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità; con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito della delega; mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

Il successivo comma 3 del predetto articolo 3 ha stabilito, inoltre, che le amministrazioni competenti provvederanno agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della delega con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre il seguente comma 4 ha previsto che gli schemi dei decreti legislativi siano

corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Esso ha infine previsto che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più dei citati decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme istituiscono il « Garante », organo collegiale composto dal presidente e da due componenti ed attribuiscono al presidente e ai componenti specifiche indennità di funzione, calcolate entro limiti massimi individuali fissati al lordo degli oneri per l'amministrazione, nonché il diritto a rimborsi spese, anch'essi prefissati entro limiti massimi di spesa annua. Esse istituiscono, altresì, l'Ufficio del Garante, fissandone la dotazione organica con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso, ma l'Ufficio può avvalersi anche, nei limiti della predetta dotazione organica, di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione – con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco – ovvero di esperti, fino ad otto, entro un limite di spesa complessivo annuo.

Osserva, poi, che viene prevista una disciplina transitoria per la prima fase di applicazione, ai sensi della quale il Garante, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale, dipendente della pubblica amministrazione e collocato in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo. Rileva che all'atto del collocamento in co-

mando o fuori ruolo, e per tutta la loro durata, i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza.

Evidenzia altresì che, su segnalazione o d'ufficio, al sussistere dei relativi presupposti, al fine di prevenire o rimuovere lesioni ai diritti e agli interessi delle persone con disabilità, il Garante può assumere una gamma di provvedimenti, fra i quali: proporre alle amministrazioni pubbliche il ricorso all'autotutela amministrativa; proporre alle amministrazioni pubbliche un « accomodamento ragionevole »; proporre alle amministrazioni competenti un cronoprogramma per rimuovere le barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico, le barriere sensoriali e ogni altra barriera che pone limiti alle persone con disabilità; proporre alle amministrazioni competenti, nei casi di urgenza, l'adozione di misure provvisorie; ricorrere al giudice amministrativo in caso di mancata o non corretta adesione, da parte delle pubbliche amministrazioni, alle suddette proposte.

Segnala che gli oneri sono configurati come tetto di spesa, in misura pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Rileva al riguardo che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, gli oneri derivano dalle indennità e dai rimborsi spese del presidente e dei componenti del Garante, di cui agli articoli 1 e 2, e dagli oneri per il funzionamento dell'Ufficio del Garante, di cui all'articolo 3, mentre dalle altre disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come specificato dal comma 2 dell'articolo 7.

In proposito, per quanto riguarda le indennità del presidente e dei componenti del Garante, rileva che esse sono configurate in termini di spesa massima individuale e sotto questo profilo non formula osservazioni. Rileva tuttavia che la relazione tecnica assume che detti oneri decorrano dal 1° gennaio 2025, mentre lo schema di decreto legislativo dispone tale decorrenza per il solo contingente provvisorio di personale dell'Ufficio del Garante,

e non per il Garante in quanto tale: circa tale assunzione, che presuppone che il Garante non possa essere costituito, neppure in forma provvisoria e preliminare, senza il supporto di un Ufficio, ritiene che andrebbero dunque forniti ulteriori elementi idonei a suffragare la mancanza di oneri per il 2024.

Con riferimento ai rimborsi spese delle attività istituzionali del Garante, non formula osservazioni considerato che la relazione tecnica indica i fondamenti sulla cui base i relativi oneri sono stati calcolati, facendo riferimento ai rimborsi spese riconosciuti, per analoghe finalità, a legislazione vigente.

Per quanto riguarda il personale dell'Ufficio del Garante, evidenzia che la relazione tecnica fornisce in apposite tabelle, riferite sia ai componenti a regime, che opereranno dal 1° gennaio 2026, sia a quelli del contingente provvisorio, che opererà dal 1° gennaio 2025, la ricostruzione analitica delle voci di costo, che è verificabile. Inoltre, la norma esclude dalle posizioni di comando o altro istituto analogo le professionalità dell'amministrazione, quali ad esempio militari e docenti, per le quali è previsto un obbligo di sostituzione, che a sua volta avrebbe comportato ulteriori oneri: sotto questi profili, pertanto, non formula osservazioni.

Rileva, tuttavia, che in più punti lo schema di decreto prevede la possibilità dell'istituto del fuori ruolo: per i componenti del Garante, all'articolo 1, comma 4; per il personale a regime dell'Ufficio del Garante, all'articolo 3, comma 4; per il personale del contingente provvisorio dell'Ufficio del Garante, all'articolo 3, comma 6. Segnala, in proposito, che solo per il personale del contingente provvisorio è previsto che i posti in dotazione organica lasciati vacanti siano resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza, e ciò senza disporre l'invarianza finanziaria. In proposito, ritiene quindi che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che, stante il previsto ricorso all'istituto del fuori ruolo, per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale, venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equi-

valente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, come avvenuto costantemente in analoghe circostanze.

Osserva inoltre che gli oneri di personale vengono definiti nell'ambito e nei limiti della relativa autorizzazione di spesa: sul punto, anche il numero delle correlate unità di personale da impiegare potrebbe essere prudenzialmente indicato entro un valore limite e non, come invece disposto dalla norma, in via puntuale e in cifra fissa, ossia non modulabile. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo.

Rileva, inoltre, che l'articolo 3, comma 3, prevede che l'assunzione del personale avvenga per pubblico concorso: in proposito, la relazione tecnica non indica gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura selettiva fra quelli posti a carico dell'Ufficio, né – in alternativa – indica l'amministrazione che deve svolgere l'adempimento e le risorse con cui provvedervi. Sul punto, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi.

In merito agli altri costi dell'Ufficio, ubicato a Roma, la relazione tecnica stima per la locazione dell'immobile un costo annuo di 300 euro al metro quadro, senza indicare la fonte di tale stima: in proposito, ritiene che andrebbe dunque acquisita una valutazione circa la congruità di tale indicazione, dalla quale dipende a sua volta l'onere complessivo.

Rileva, altresì, che la relazione tecnica include una tabella che espone gli oneri suddivisi per misura e per esercizio senza tuttavia indicare gli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica, come invece richiederebbe la disciplina del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009: ciò assume rilievo in quanto per talune voci di spesa, come gli oneri del personale, dovrebbero essere registrati minori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto dovuti agli effetti indotti per le maggiori entrate tributarie e contributive legate all'erogazione delle retribuzioni. In proposito, considera pertanto necessario acquisire tali elementi dal Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa infine presente che l'articolo 7, comma 1, provvede agli oneri derivanti dai precedenti articoli 1, 2 e 3, pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Al riguardo, fa presente che la disposizione da ultimo citata ha previsto che il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, originariamente istituito dall'articolo 1, comma 330, della legge di bilancio per il 2020 e iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fosse trasferito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e assumesse la denominazione di « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità ». Tale Fondo è dunque iscritto sul capitolo 3088 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024, reca uno stanziamento di competenza pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Nel rilevare che la modalità di copertura indicata corrisponde a una di quelle indicate dalla legge delega, considera comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito alla possibilità di utilizzare le predette risorse senza pregiudicare gli ulteriori interventi programmati a valere sugli stanziamenti del predetto Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Rappresenta, inoltre, che il successivo comma 2 del medesimo articolo 7, prevede che, salvo quanto disposto dal precedente comma 1, dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il comma 3 del medesimo articolo autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti sui

profili di carattere finanziario del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo.**

**Atto n. 105.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », che dettano principi e criteri direttivi specifici in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Per quanto riguarda l'articolo 1, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono modifiche al decreto legislativo n. 218 del 1997, in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, prevedendo, tra l'altro, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo e misure per razionalizzare e omogeneizzare il procedimento accertativo. In particolare, si prevede l'adesione diretta ai processi verbali di constatazione, che consente al contribuente di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle già ridotte a un terzo del minimo dal comma 5 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 nel caso di adesione ordinaria. In proposito non formula osservazioni, giacché, come risulta dalla relazione tecnica, tale riduzione non comporta nuovi o maggiori oneri. Infatti, poiché tali sanzioni, in

forza dei commi da 179 a 185 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, sono state applicate nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, tale riduzione risulta di fatto già scontata nei flussi previsionali delle entrate di bilancio. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 1, comma 8, reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni rispetto alla formulazione letterale della disposizione.

Con riferimento all'articolo 2, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono il riordino e il potenziamento delle disposizioni, che disciplinano le attività di analisi del rischio nel settore fiscale. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché, da un lato le disposizioni in esame, avendo carattere definitorio, non producono effetti di gettito, dall'altro le attività che le pubbliche amministrazioni coinvolte – Agenzia delle entrate e Guardia di finanza – dovranno intraprendere per dare concretezza alle nuove facoltà istruttorie offerte dalle norme stesse possono essere svolte in base alle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto degli investimenti che le amministrazioni medesime hanno già effettuato nel settore della digitalizzazione e, in particolare, dell'analisi del rischio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 2, comma 10, reca una clausola di invarianza volta a prevedere che dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, quanto al tenore letterale della citata clausola ritiene necessario, in conformità alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi, sostituire le parole: « non possono derivare » con le seguenti: « non devono derivare », provvedendo altresì a esplicitare che la clausola

d'invarianza vada riferita al complesso delle disposizioni del richiamato articolo 2 e inserendo la previsione per cui le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo articolo 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla relazione tecnica.

Relativamente all'articolo 3, fa presente che le norme in esame recano modifiche alla disciplina concernente la cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo. In proposito non ha osservazioni da formulare, dal momento che, come risulta dalla relazione tecnica, anche gli strumenti di cooperazione attualmente non disciplinati a legislazione vigente sono già previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa unionale di riferimento e quindi l'amministrazione finanziaria di fatto già svolge le attività di cui trattasi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. In merito ai profili di copertura finanziaria, rappresenta che l'articolo 3, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni rispetto alla formulazione letterale della disposizione.

Riguardo all'articolo 4, rileva preliminarmente che le norme in esame recano modifiche al decreto legislativo n. 633 del 26 ottobre 1972 e al decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 per rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA. La relazione tecnica, ipotizzando che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che detterà le concrete modalità attuative della disposizione sarà emanato nella prima metà del 2024, ascrive alle norme effetti di maggior gettito pari a 71,5 milioni di euro per il 2024 e a 143 milioni

di euro a decorrere dal 2025. In proposito, ritiene necessario che il Governo fornisca i dati alla base della quantificazione, posto che questi ultimi non vengono riportati dalla relazione tecnica.

Rispetto all'articolo 5, osserva preliminarmente che le norme introducono modifiche alla disciplina dell'imposta sulle assicurazioni versata dalle imprese assicuratrici riferite ai termini per la presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nonché ai termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato che vengono ridotti. In proposito non ha osservazioni da formulare, dal momento che la relazione tecnica fa presente che dalle attività accertative poste in essere nel triennio 2021-2023 è emerso un *trend* decrescente delle irregolarità riscontrate e un numero medio di controlli effettuato nel triennio 2021-2023 pari a 37 che riguarda l'insieme delle attività di accertamento poste in essere nei confronti di soggetti esercenti attività assicurativa con codici attività 65.11.00 – Assicurazioni sulla vita, 65.12.00 – Assicurazioni diverse da quelle sulla vita, e 65.20.00 – Attività di riassicurazione. La relazione tecnica, pertanto, considerata l'esiguità del numero stimato delle attività accertative, ritiene che l'amministrazione finanziaria potrà gestire con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone le attività necessarie per rispettare il diverso termine di decadenza introdotto dalle disposizioni stesse, grazie a una pianificazione tempestiva delle lavorazioni.

Per quanto concerne gli articoli da 6 a 9, rappresenta che essi recano disposizioni generali in materia di concordato preventivo biennale e prevedono che esso si applichi ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, ai fini della definizione biennale delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. In questo quadro, secondo quanto disposto dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia delle entrate formula una proposta ai fini della citata definizione biennale e mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi pro-

grammi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. La relazione tecnica fa presente che gli articoli 6 e 7 contengono disposizioni di natura meramente procedurale e, pur rilevando che gli articoli 8 e 9 prevedono attività a carico dell'Agenzia delle entrate, ritiene che tali adempimenti possano essere effettuati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In proposito, nell'evidenziare l'esigenza che il Governo fornisca elementi di informazione in merito alla possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di svolgere tali attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, rappresenta comunque la necessità di inserire nel testo un'apposita clausola di neutralità finanziaria al riguardo.

Con riferimento agli articoli da 10 a 33, rileva preliminarmente che le norme recano l'introduzione del concordato preventivo biennale per contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità (ISA) e per contribuenti che aderiscono al regime forfettario. Al riguardo, la relazione tecnica ritiene che il nuovo regime possa dare origine a un'emersione di base imponibile e, conseguentemente, ad un effetto positivo di gettito a favore dell'erario, grazie all'adesione al concordato di quota parte dei contribuenti che dovrebbero agire sulla base di un ragionamento di tipo utilitaristico, che consiste nel considerare, da un lato, i benefici economici connessi ai possibili orizzonti di sviluppo dell'attività dei predetti contribuenti, dall'altro lato, la premialità offerta dall'istituto, declinabile anche in termini di minori oneri connessi alla riduzione delle occasioni di conflitto con l'amministrazione finanziaria e dei conseguenti contenziosi.

In questo quadro, le maggiori entrate sono quantificate dalla relazione tecnica partendo dai dati contenuti nei modelli dichiarativi presentati in riferimento al periodo di imposta 2021, riportando analisi distinte per i contribuenti forfettari e per i soggetti ISA, tenuto conto delle diverse modalità applicative del concordato preven-

tivo biennale per le due platee di contribuenti interessate. Per entrambe le platee le maggiori entrate vengono quantificate come sommatoria di diversi effetti che comportano al tempo stesso oneri a carico dei contribuenti e maggiori entrate per la finanza pubblica, partendo dall'ipotesi che i contribuenti forfettari abbiano la convenienza ad aderire al concordato in presenza di oneri non superiori al 10 per cento dei propri ricavi o compensi, mentre i contribuenti ISA, tenuto conto delle loro dimensioni significativamente più rilevanti, abbiano interesse ad aderire in presenza di oneri non superiori al 5 per cento dei propri ricavi o compensi.

In particolare, fa presente che la relazione tecnica ascrive ai contribuenti forfettari maggiori entrate integralmente imputabili all'IRPEF, poiché detti contribuenti versano un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre, per quanto riguarda quelle riconducibili ai contribuenti ISA, la medesima relazione le suddivide tra IRPEF, IRES, IVA e IRAP e a seconda che siano versate a saldo 2023 nell'anno 2024 o che vengano versate in acconto, con il metodo previsionale, negli anni 2024 e 2025. Tali importi vengono quindi depurati dagli effetti derivanti dal pagamento dei debiti pregressi superiori a 5 mila euro, posto che tali maggiori entrate non vengono scontate in bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 2, di cui si dirà in seguito. Ai fini di tale suddivisione la relazione tecnica, nell'espone il procedimento logico che ha ispirato tale ripartizione, fa presente di aver considerato l'aliquota media del 40 per cento, calcolata sulla base dei dati pubblicati dal Dipartimento delle finanze sul proprio sito istituzionale per il periodo d'imposta 2017.

In proposito, non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda il citato procedimento. Ritiene tuttavia opportuno un chiarimento in merito alla ragione per la quale le maggiori entrate non siano state quantificate anche per gli anni successivi al 2025, come invece sembrerebbe richiedere il fatto che le stesse derivano dall'introduzione di una nuova disciplina i cui effetti non appaiono limitati nel tempo.

Ritiene, inoltre, opportuno un chiarimento relativo alle motivazioni che hanno indotto a considerare ai fini della quantificazione l'aliquota media del periodo d'imposta 2017, ossia un'aliquota riferita ad un periodo d'imposta precedente di alcuni anni rispetto al periodo d'imposta 2021 considerato invece come base di riferimento fini della stima delle maggiori entrate.

Relativamente agli articoli da 34 a 37, osserva che le norme prevedono, tra l'altro: all'articolo 34, l'esclusione dell'attività di accertamento per i periodi di imposta oggetto del concordato, salvo i casi di decadenza, prescrivendo che le autorità di controllo intensifichino l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato fiscale preventivo; all'articolo 35, che la Commissione di esperti per l'elaborazione e la verifica degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al comma 8 dell'articolo 9-bis del medesimo decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 sia sentita in merito al concordato applicabile ai contribuenti soggetti ad ISA, prima dell'approvazione della relativa metodologia e che, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale tenuti ad effettuare i versamenti entro il 30 giugno tale termine sia differito al 30 luglio.

In proposito, per quanto riguarda l'articolo 34, nell'evidenziare che la relazione tecnica afferma che la limitazione della attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al concordato possa essere adeguatamente controbilanciata dall'intensificazione dei controlli nei confronti di tutti gli altri contribuenti, ritiene comunque opportuno, al fine di escludere il verificarsi di nuove o maggiori oneri collegati all'intensificazione dei citati controlli, corredare l'articolo in esame di un'apposita clausola di neutralità finanziaria. Su tale aspetto reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Non formula invece osservazioni con riguardo all'articolo 36, dal momento che la relazione tecnica rileva che il comma 8 dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50

del 24 aprile 2017 espressamente prevede che i componenti della citata commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e che il comma 19 del medesimo articolo 9-bis, dispone che dall'attuazione delle sue disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, non ha osservazioni da formulare neppure con riferimento all'articolo 37, giacché la relazione tecnica evidenzia che esso dispone un mero spostamento in avanti della data entro la quale effettuare i versamenti a saldo delle imposte all'interno del medesimo esercizio finanziario per altro in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9 che prevede che, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, il termine per aderire, correlato al termine per l'effettuazione dei versamenti dei saldi delle imposte, sia differito di un mese.

Per quanto concerne l'articolo 38, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme valutano le maggiori entrate derivanti dall'introduzione dell'istituto del concordato preventivo biennale in 1.160 milioni di euro per l'anno 2024 e in 582 milioni di euro per l'anno 2025 e ne prevedono l'iscrizione al Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 9 agosto 2023, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze affinché vi confluiscono le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale, di cui alla medesima legge n. 111 del 2023. Evidenzia che le norme prevedono, altresì, un meccanismo di salvaguardia ai sensi del quale tali risorse possono essere utilizzate previo monitoraggio delle maggiori entrate effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze.

In tale contesto, qualora dagli esiti del predetto monitoraggio risulti che le maggiori entrate erariali realizzatesi sono inferiori rispetto alle risorse in precedenza indicate, la differenza è accantonata sul

medesimo fondo e resa indisponibile. Fa presente inoltre che, nel caso in cui il monitoraggio rilevi invece maggiori entrate erariali superiori a quanto destinato al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, che destina le maggiori entrate permanenti derivanti dall'adempimento spontaneo al Fondo per dare attuazione a interventi in materia fiscale – istituito dal comma 2 del medesimo articolo 1 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – e definisce i criteri per considerare permanenti le entrate stesse.

In proposito, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo sia in merito alla ragioni per le quali le maggiori entrate indicate risultano inferiori rispetto a quelle quantificate dalla relazione tecnica sia in ordine alla formulazione della disposizione che, pur prevedendo maggiori entrate solo limitatamente agli anni 2024 e 2025, richiama tuttavia i commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 che, invece, dettano criteri per il computo e la destinazione di maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto che la rappresentante del Governo si è riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, comunica che il seguito dell'esame del provvedimento sarà inserito all'ordine del giorno della seduta di domani 10 gennaio, considerato che il termine per l'espressione del parere scade venerdì 12 gennaio prossimo.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

ALLEGATO

**DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

Al fine di potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, nonché di promuovere lo sviluppo economico e sociale e di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari, il presente decreto-legge introduce e disciplina il documento programmatico strategico, denominato «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei».

Il Piano Mattei, di durata quadriennale e aggiornabile anche antecedentemente alla scadenza, individuerà ambiti di intervento e priorità di azione in svariati settori, tra i quali la cooperazione allo sviluppo, la promozione delle esportazioni e degli investimenti, l'istruzione, la formazione superiore e la formazione professionale, la ricerca e l'innovazione, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare, l'approvvigionamento e lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e del riciclo, il partenariato nel settore aerospaziale, l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture anche digitali, il sostegno all'imprenditoria, la promozione dell'occupazione, il turismo, la cultura, la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione irregolare e la gestione dei flussi migratori legali. Il Piano prevederà strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano (articolo 1). Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari.

L'articolo prevede che le amministrazioni statali conformino le attività di programmazione e di attuazione delle politiche pubbliche di propria competenza al Piano Mattei con le modalità previste dagli ordinamenti di settore, nell'ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, di natura procedurale o comunque ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per la definizione e implementazione del Piano l'articolo 2 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita Cabina di regia, i cui compiti sono individuati dal successivo articolo 3. Tra i compiti della Cabina di regia, è prevista la promozione delle attività di incontro tra i rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane e africane con lo scopo di agevolare le iniziative di collaborazione territoriale e promozione di attività di sviluppo. L'articolo 2 precisa che per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che il segretariato della Cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione di cui all'articolo 4.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 istituisce, a decorrere dal 1° dicembre 2023, per le finalità del decreto, una apposita struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e individua la composizione e le funzioni alla stessa attribuite.

In particolare, stabilisce che la struttura è composta da due unità dirigenziali di livello generale, di cui una con il ruolo di coordinatore, da due unità dirigenziali di livello non generale e da quindici unità di personale non dirigenziale. Il coordinatore è individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo. Il collocamento fuori ruolo del coordinatore, appartenente alla carriera diplomatica, avverrà al di fuori del contingente di cui all'articolo 274 del DPR n. 18/1967, in quanto, rispetto a tale disposizione, il secondo periodo del comma 1 si configura quale norma speciale di deroga che dispone autonomamente il collocamento fuori ruolo del funzionario interessato.

Si prevede che le unità di personale non dirigenziale siano individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Inoltre, il contingente di personale non dirigenziale potrà essere composto anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali, in base a rapporto regolato mediante convenzioni, nel limite di spesa di cui al comma 3. Stabilisce, altresì, che il personale della struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri debba essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e precisa che il relativo trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore della struttura di missione non si applicano le disposizioni in materia di divieto di attribuzione di incarichi a soggetti in quiescenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3 e 14.1, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Nella sottostante tabella è indicato il dettaglio dei relativi oneri di personale. Si specifica che le quantificazioni indicate sono le medesime utilizzate per la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

	Costo unitario	N. unità	Rateo 2023 (1/12)	Onere annuo (dal 2024)
Dirigente di I fascia	313.052	2	52.176	626.104
Dirigente di II fascia	176.577	2	29.430	353.154



Funzionario cat. A costo medio	89.443	15	111.804	1.341.645
Spese connesse alle attività della struttura (10% oneri di personale)			19.341	232.090
Missioni esperti			22.326	267.910
<b>Totale</b>			<b>235.077</b>	<b>2.820.903</b>

Agli oneri derivanti dall'articolo, ivi compresi quelli connessi alle attività della struttura e quelli relativi alle spese di missione degli esperti ad essa assegnati, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'articolo 5 prevede, infine, che entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina, che indichi le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Le disposizioni contenute nell'articolo hanno natura ordinamentale. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

*Prof. Mancotta*



## **XI COMMISSIONE PERMANENTE**

### **(Lavoro pubblico e privato)**

#### *S O M M A R I O*

##### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale di rappresentanti di Associazione Telefono Rosa, Associazione Libera di Vivere, Associazione Spaziodonna e della dottoressa Luisa Nadalini, psicologa e psicoterapeuta, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano e C. 786 Morgante, recanti disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso .....	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	40

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 9 gennaio 2024.*

**Audizione informale di rappresentanti di Associazione Telefono Rosa, Associazione Libera di Vivere, Associazione Spaziodonna e della dottoressa Luisa Nadalini, psicologa e psicoterapeuta, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano e C. 786 Morgante, recanti disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 9 gennaio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00152 Sportiello e 7-00168 Morgante, in materia di promozione e sostegno dell'allattamento al seno, di Angela Giusti, ricercatrice presso il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità (ISS), e di Michele Grandolfo, già direttore del reparto salute della donna e dell'età evolutiva del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'ISS .....	41
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00152 Sportiello e 7-00168 Morgante, in materia di promozione e sostegno dell'allattamento al seno, di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO) e della Società italiana di scienze ostetrico-ginecologico-neonatali (SYRIO) .....	41

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 9 gennaio 2024.*

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00152 Sportiello e 7-00168 Morgante, in materia di promozione e sostegno dell'allattamento al seno, di Angela Giusti, ricercatrice presso il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità (ISS), e di Michele Grandolfo, già direttore del reparto salute della donna e dell'età evolutiva del Centro nazionale**

**di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'ISS.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.35.

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00152 Sportiello e 7-00168 Morgante, in materia di promozione e sostegno dell'allattamento al seno, di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO) e della Società italiana di scienze ostetrico-ginecologico-neonatali (SYRIO).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.50.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	42
Audizione di Marina Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali .....	42

#### AUDIZIONI

*Martedì 9 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Audizione di Marina Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Marina Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta sia

degli auditi sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Marina CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Simona PETRUCCI (FDI), Pietro LOREFICE (M5S).

Marina CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*, replica ai principali quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 14.55.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	43
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	43

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	44
-----------------------------------	----

#### AUDIZIONI

*Martedì 9 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.*

#### La seduta comincia alle 12.10.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Direttore della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali, Sandro Cruciani, e del Direttore della Direzione centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione,

Saverio Gazzelloni, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Sandro CRUCIANI, *Direttore della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali*, e Saverio GAZZELLONI, *Direttore della Direzione centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Massimo MILANI (FDI) e Andrea DE MARIA (PD-IDP), a cui risponde Saverio GAZZELLONI, *Direttore della Direzione centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 12.45.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Martedì 9 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.*

**La seduta comincia alle 12.45.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Fa presente che la Commissione, come comunicato all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 20 dicembre 2023, si avvarrà,

ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del regolamento interno della Commissione, della collaborazione, con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito, dei seguenti soggetti: Armando Balducci, Architetto, Maria Eugenia Cadeddu, Dirigente di ricerca CNR, Domenico Della Porta, Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno, Giuseppe Francolino, Comandante della Stazione Carabinieri di Giaveno (TO) nel grado di Luogotenente, Emanuele Merlino, Capo della segreteria tecnica del Ministro della cultura e Simone Ombuen, Professore ordinario abilitato in Urbanistica, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre.

**La seduta termina alle 12.50.**

## INDICE GENERALE

### COMITATI RIUNITI (Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	3
Profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione: Audizione del prof. Fabio Cintioli, ordinario di diritto amministrativo dell'Università degli studi internazionali di Roma ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	3

### COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1620 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, di Salvatore Curreri, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Enna «Kore» (in videoconferenza); Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi del Salento; Stefano Manservigi, professore presso la <i>EUI School of Transnational Governance and at Sciences-Po/Paris School for International Affairs</i> (in videoconferenza); Michela Mercuri, professoressa di cultura, storia e società dei paesi musulmani presso l'Università di Padova (in videoconferenza); Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l'Università Milano Bicocca (in videoconferenza); Lea Ypi, <i>professor in Political Theory in the Government Department</i> presso la <i>London school of economics</i> (in videoconferenza) .....	5
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1620 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, di rappresentanti di <i>Mediterranea Saving Humans</i> e del Tavolo asilo e immigrazione .....	5
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1620 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, di rappresentanti di <i>Amnesty International</i> .....	5
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1620 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, di Chiara Cardoletti, rappresentante per l'Italia, la Santa Sede e San Marino dell'UNHCR .....	5
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1620 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con	

l'ordinamento interno, di Antonello Ciervo, componente esecutivo dell'Associazione nazionale Giuristi Democratici .....	5
<b>COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)</b>	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari e C. 1299 Faraone ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12
<b>COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	13
<b>I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni</b>	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. Esame emendamenti C. 1624 Governo, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	14
<b>II Giustizia</b>	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	15
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	21
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
COMITATO DEI NOVE:	
DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. Esame emendamenti C. 1624 Governo, approvato dal Senato .....	23
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	24
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	37
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384 e abb.-B,	

approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	28
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Atto n. 101 ( <i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	29
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo. Atto n. 105 ( <i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	32
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale di rappresentanti di Associazione Telefono Rosa, Associazione Libera di Vivere, Associazione Spaziodonna e della dottoressa Luisa Nadalini, psicologa e psicoterapeuta, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano e C. 786 Morgante, recanti disposizioni per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso .....	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	40
<b>XII Affari sociali</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00152 Sportiello e 7-00168 Morgante, in materia di promozione e sostegno dell’allattamento al seno, di Angela Giusti, ricercatrice presso il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute dell’Istituto superiore di sanità (ISS), e di Michele Grandolfo, già direttore del reparto salute della donna e dell’età evolutiva del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell’ISS .....	41
Audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00152 Sportiello e 7-00168 Morgante, in materia di promozione e sostegno dell’allattamento al seno, di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO) e della Società italiana di scienze ostetrico-ginecologico-neonatali (SYRIO) .....	41
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI</b>	
<b>AUDIZIONI:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	42
Audizione di Marina Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali .....	42
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE</b>	
<b>AUDIZIONI:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	43
Audizione di rappresentanti dell’ISTAT ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	43
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	44

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*



\*19SMC0070380\*